

Il nuovo Codice degli appalti pubblici non consente l'individuazione del legale dell'ente locale attraverso il criterio del massimo ribasso

A seguito dell'entra in vigore del c.d. nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 50/2016), il comune di Racale (Provincia di Lecce) ha emesso un bando di gara per l'affidamento, ad un avvocato, del servizio giuridico-legale per la durata di un anno e per un corrispettivo a base d'asta di euro 18.000,00. Questo, in particolare, il servizio da affidare:

- a. gestione del contenzioso: rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, assistenza e difesa in tutte le controversie attive passive dell'ente nei giudizi civili, del lavoro, amministrativi e contabili (compresi procedimenti speciali, monitori, di opposizione etc.) di competenza del giudice ordinario e delle magistrature speciali;
- b. supporto giuridico-legale ai vari uffici dell'ente anche con la resa di pareri scritti in merito alla correttezza degli atti e/o delle procedure da adottare per questioni di particolare importanza a tutela dell'Ente e ai fini della prevenzione del contenzioso.

Lo stesso bando prevedeva che il servizio legale sarebbe stato prestato presso lo studio del professionista, il quale avrebbe assicurato la sua presenza presso il comune per almeno un giorno a settimana, nonché ogni volta che l'amministrazione lo avrebbe ritenuto necessario.

Come criterio di aggiudicazione, il Comune prevedeva quello del massimo ribasso sul corrispettivo a base d'asta.

L'Ordine degli Avvocati di Lecce, la Camera Amministrativa di Lecce, Brindisi e Taranto, l'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati di Lecce ed alcuni avvocati leccesi in proprio, ritenendo tale *modus procedendi* non coerente con il vigente ordinamento e, comunque, in contrasto con il decoro della professione forense, hanno impugnato il suddetto bando di gara innanzi al Tar Lecce.

In particolare, veniva contestata la qualificazione del prestazione professionale legale in termini di "servizio legale", nonché, in ogni caso, la possibilità che l'individuazione dell'avvocato potesse avvenire con il criterio del massimo ribasso offerto sulla base d'asta.

Il Tar Lecce, con ordinanza n. 21/2017, ha accolto la c.d. sospensiva proposta con il ricorso introduttivo ritenendo, in particolare, che i contenuti del servizio in questione non sembrano rientrare nelle ipotesi disciplinate dall'art. 95, co. 4, del d.lgs. 50/2016, per le quali può essere utilizzato il criterio del massimo ribasso.

Infatti, ai sensi del citato art. 95, il criterio del minor prezzo può essere utilizzato, esclusivamente, per i servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, ovvero per i servizi sotto-soglia caratterizzati da elevata ripetitività, caratteristiche, queste, certamente non possedute dal servizio legale di difesa e di assistenza.

Dunque, al fine di garantire un sano confronto competitivo fra gli avvocati nonché la qualità della prestazione professionale, pare di tutta evidenza come il criterio di aggiudicazione del servizio legale debba necessariamente privilegiare, avuto riguardo alla natura delle prestazioni, il profilo curricolare del professionista o dello studio legale, con specifico riferimento all'esperienza e alla specializzazione nello specifico settore cui afferisce l'esigenza consulenziale dell'amministrazione aggiudicatrice.

Peraltro, la soluzione seguita dal Tar Lecce, oltre ad assicurare l'interesse pubblico all'individuazione del "miglior avvocato" fra quelli concorrenti, consente di evitare quella che ben può essere definita come una vera e propria "corsa al ribasso" sui compensi professionali, "corsa al ribasso" inconfutabilmente in contrasto con il decoro della professione di avvocato e con l'interesse degli stessi enti pubblici alla qualità del delicato e strategico "servizio legale".